

COMUNE DI VALPERGA

Città metropolitana di Torino

Via G. Matteotti n. 19 - 10087 VALPERGA

REVISORE DEL CONTO

Parere n. 23 del 13.12.2024

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
ANNO 2024 PARTE ECONOMICA CONTROLLO SULLA
COMPATIBILITA' DEI COSTI E RELATIVA CERTIFICAZIONE
DEGLI ONERI.

Il revisore dei conti del Comune di Valperga, Dott. Piergiorgio Domenico Bianco.

Vista l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante in data 11/12/2024, trasmessa al revisore in data 12.12.2024 Prot. N. 9747.
;

Vista la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria redatta dal responsabile del servizio finanziario – Dott. Gerardo Birolò;

Visto l'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 1 aprile 1999 che, nel testo come sostituito dall'art. 4, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, testualmente recita:

"3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto'.

Visto, l'art. 40, comma 3 quinquies, del D.Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165, che prevede:

"Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma del Codice Civile"

Visto, l'art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165, che prevede:

"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis comma 1"

Visto, inoltre, l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165, così come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede:

"1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi

previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario;

Considerato che il contratto collettivo integrativo 2024 risulta adeguato a quanto previsto dall'art. 65, commi 1 e 4 del D.LGS. 150/2009,

ATTESTA

che il Fondo risorse decentrate 2024 così costituito:

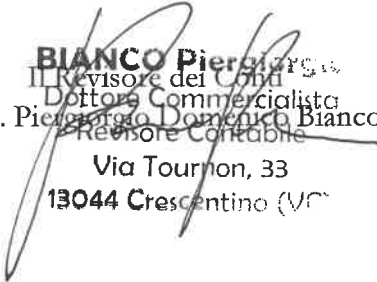
FONDO RISORSE STABILI anno 2024	€ 50.731,94
Decurtazioni aventi carattere di certezza e stabilità	€ 2.658,26
FONDO RISORSE STABILI anno 2024 dopo le decurtazioni	€ 48.073,68
FONDO RISORSE VARIABILI anno 2024	€ 9.800,72
Decurtazioni sulle voci variabili	€ 843,83
FONDO RISORSE VARIABILI anno 2024 dopo le decurtazioni	€ 8.956,89
FONDO COMPLESSIVO	€ 57.030,57

risulta compatibile con i vincoli di bilancio in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dal fondo e sono rispettosi delle norme e dei limiti imposti dalla legislazione nazionale in materia di spese del personale e valutata positivamente la compatibilità economica

PERTANTO il revisore dei conti

esprime parere favorevole all'ipotesi di contratto integrativo decentrato anno 2023 nei limiti delle risorse stanziare nel fondo.

Valperga, 12/12/2024


BIANCO Pierangelo
Il Revisore dei Conti
Dottore Commercialista
Dr. Pierangelo Domenico Bianco
Revisore Contabile
Via Tournon, 33
13044 Crescentino (VC)